

BILANCIO

Microimprese: le novità in tema di bilancio super-semplificato

di **Giovanna Greco**

Con il D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle **micro-imprese** ed è stata implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tra le novità introdotte dal decreto figura l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le società di capitali di ridotte dimensioni le c.d **micro-imprese** che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il **"bilancio super-semplificato"**.

Chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le società che **non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati** e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti **tre limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
- o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

Codeste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio **in forma abbreviata** applicando gli stessi criteri di valutazione. Quindi, lo schema di bilancio resta quello abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c., con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015, il c.d Decreto Bilanci, vi ha apportato.

Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto normalmente disciplinato dal codice civile per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto minimo dello stesso. In particolare, nello **schema del bilancio in forma abbreviata**, per effetto delle modifiche apportate all'art. 2435-bis:

- nello **Stato Patrimoniale** non è più prevista l'annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali - lo schema attuale, al contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di ammortamento;
- nel **Conto Economico** nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria classificata sotto la lettera "E) Proventi e oneri straordinari" - e sono raggruppabili - le voci D18a, D18b, D18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, D19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, dalla

relazione sulla gestione e dalla

nota integrativa: quest'ultimo aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per le società che redigono il

bilancio

in forma abbreviata.

L'esonero dalla compilazione della

relazione sulla gestione è legato all'indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente.

L'esonero dalla compilazione

della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all'art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:

- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e

natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la **situazione patrimoniale e finanziaria della società**, distinguendo quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

- le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

La

possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall'art. 2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Per approfondire le problematiche relative al bilancio consolidato vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: